



**Cabina di Regia dei Licei musicali e coreutici
in rappresentanza della Rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici italiani**

sito web: <https://www.liceimusicalicoreutici.org>

**Proposta di Legge Atto Senato 2020 Loredana RUSSO ed altri.
Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici**

Premessa

Con l'istituzione del *Liceo musicale e coreutico* (DPR n. 89/2010, art. 7 e 13 commi 6 e 8) la riforma ordinamentale della scuola secondaria di secondo grado ha aperto una nuova prospettiva di licealità mediante un intervento normativo che ha comportato importanti trasformazioni nella pratica formativa e nell'idea stessa di educazione. Negli 11 anni da allora trascorsi la riflessione sui processi attivati ha riguardato in particolare le forme di costruzione del processo di integrazione e continuità degli studi musicali e coreutici e la presenza di un rapporto flessibile e dinamico nell'intera filiera formativa collegata alla musica (scuola primaria, scuola media a indirizzo musicale, liceo musicale, istituzioni dell'AFAM, università, sistema della formazione professionale pubblico e privato, ecc.).

In questo complesso processo i principali temi al centro della riflessione e dell'azione di accompagnamento condotta dalla Cabina di regia della rete nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici" sono stati, in questi anni: l'impianto pedagogico, il potenziale educativo e il valore strategico delle esperienze prodottesi nei diversi contesti; la natura e la spendibilità degli apprendimenti e delle competenze in uscita conseguite dagli studenti; le prospettive dei percorsi in funzione orientativa e/o professionalizzante; la formazione e la professionalità docente; la verticalizzazione del curriculum; gli interventi di supporto all'orientamento; la possibilità per le scuole di accedere a spazi, strumenti e sussidi adeguati a supportarne l'azione educativa; i rapporti con il territorio e il mondo del lavoro e delle professioni; l'uso delle tecnologie e l'innovazione prodotta. Questi stessi temi hanno guidato e orientato l'azione delle scuole, l'analisi dell'esistente, la progettazione degli interventi di accompagnamento e gli elementi di successo di questa nuova filiera formativa, in un percorso che ha potuto avvalersi dei risultati di due successive indagini nazionali condotte alla fine del primo biennio (Rapporto 2014) e del quinto anno (Rapporto 2016) di attività¹. I relativi report, così come tutti gli interventi realizzati e i numerosi materiali prodotti nel corso degli anni, sono accessibili al link: <https://www.liceimusicalicoreutici.org/node/17>).

Per quanto concerne il Disegno di legge n. 2020 va anticipato, in premessa, che gli interventi che vi sono previsti non sembrano garantire, nel caso dei Licei musicali, risposte né soddisfacenti né

¹ MIUR, *I Licei Musicali e Coreutici Italiani. Assetto, organizzazione e risultati alla fine del primo biennio di attività. Rapporto 2014*. Volume I – Sezione Musicale, a cura di G. Fiocchetta, Roma, Anicia, 2014; Id., *I Licei Musicali e Coreutici Italiani. Assetto, organizzazione e risultati alla fine del quinto anno di attività. Rapporto 2016*. Volume I – Sezione Musicale, a cura di G. Fiocchetta, Roma, Anicia, 2016

sistematiche in ordine all'impianto formativo, alla loro eventuale articolazione interna, al raccordo ottimale con l'intera filiera e alle effettive prospettive e potenzialità, anche in funzione professionalizzante. E' proprio in una logica di filiera correttamente intesa, inoltre, che il presente contributo non si limita a fornire un parere sulle sole previsioni del Disegno di legge relative ai licei musicali, ma propone anche elementi di valutazione sugli interventi che il testo in discorso promuove – o non promuove - in relazione agli altri segmenti del sistema della formazione musicale.

Il presente contributo intende evidenziare sia le intenzioni meritevoli che gli elementi di criticità del Disegno di legge [d'ora innanzi DDL], con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1. assetto ordinamentale e procedure di delega (Art. 1; Art. 7; Art. 8);
2. articolazione dei percorsi formativi e sostegno all'attuazione (Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6);
3. previsione di finanziamenti per adeguamenti strutturali e per l'accesso a spazi, strumenti, sussidi, a sostegno della riorganizzazione della filiera musicale e delle attività formative proposte.

1) Assetto ordinamentale e procedure di delega

(Art. 1; Art. 7; Art. 8)

Assetto ordinamentale

Art. 1 comma 1 lett. c) ed e)

Nell'articolo 1, alle lettere c) ed e), viene fatto esplicito riferimento ad un riordino delle SMIM e dei licei musicali intesi *“come sostitutivi dei corsi inferiori (SMIM) e inferiori e medi (Licei) dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508”*: si tratta di una formulazione ermetica, che sembrerebbe prospettare un ipotetico allineamento delle finalità delle scuole medie a indirizzo musicale [d'ora innanzi SMIM] e dei licei musicali a quelle dei corsi ordinamentali *“pre-accademici” (“corsi inferiori” e “corsi inferiori e medi”)* soppressi dalla Legge n. 508/1999; una prospettiva che pare ignorare, tra l'altro, le norme nel frattempo intervenute e tuttora in vigore (D.Lgs. n. 60/2017, art. 15 comma 3 e D.M. n. 382/2018, art. 2, pure citati nella premessa normativa del DDL), che hanno consentito, di fatto, il parziale ripristino di tali corsi, ribattezzati *“corsi propedeutici”*, che l'offerta formativa delle istituzioni dell'AFAM fa peraltro precedere da *“corsi di base”*: si tratta, evidentemente, di percorsi paralleli a quelli delle SMIM e dei licei musicali, che certamente non favoriscono la piena attuazione del progetto di riforma contenuto nella L. n. 508/199, ovvero il compimento e il consolidamento di un assetto della formazione musicale fondato sulla dislocazione nel sistema d'istruzione, per intero, dei segmenti formativi che precedono gli studi superiori, come avviene in qualunque altro settore formativo. Se lo scopo del DDL, come parrebbe, è quello di riformare tali segmenti per renderli fortemente orientati – forse troppo: i licei musicali hanno certamente lo scopo di preparare all'accesso alle istituzioni dell'AFAM, ma tale scopo non esaurisce certo la loro funzione istituzionale - agli studi musicali superiori, lascia allora perplessi il fatto che il DDL non faccia il benché minimo riferimento al destino dei percorsi non accademici attualmente erogati dalle istituzioni dell'AFAM entro il nuovo quadro prospettato per il sistema della formazione musicale.

Art. 1 comma 1 lett. b) e d)

Alla lettera b) viene proposta la creazione dell' *«Istituto comprensivo a indirizzo musicale»*, prevedendo lo studio dello strumento a partire dalla classe terza della scuola primaria”. Il giudizio

su tale previsione è positivo: si tratta di una tipologia di istituto comprensivo che, se istituito in aree territoriali dove siano già attive sezioni SMIM e almeno un liceo musicale, potrebbe facilitare in prospettiva lo sviluppo e il consolidamento di una filiera formativa musicale integrata e incentrata sull'armonico raccordo di contenuti, obiettivi e azioni e sulla continuità educativa e didattica. Tale previsione richiede tuttavia: 1) un attento accompagnamento in fase di avvio, anche a motivo delle diverse condizioni organizzative e amministrative dei sistemi formativi territoriali del Paese; 2) un solido sostegno finanziario per l'adeguamento degli spazi e l'accesso a strumenti e sussidi capaci di garantire lo svolgimento delle attività.

Risulta invece limitativo il riferimento al solo insegnamento dello strumento e non alla possibilità di praticare comunque le diverse dimensioni che l'educazione musicale richiede e permette (ear-training, musica d'insieme, canto corale ecc.).

Appare interessante la proposta, di cui alla lettera d), dell'*"istituzione della scuola superiore [sic! "superiore" va sostituito con "secondaria"] di primo grado a indirizzo coreutico"*; si tratta di una prospettiva che in questi primi 11 anni di esistenza dell'indirizzo coreutico è stato insistentemente perseguito da molti licei, data la necessità della presenza di una filiera coreutica nella scuola pubblica e a fronte delle difficoltà incontrate da tali licei, in tutte le realtà territoriali, nello stabilire relazioni costruttive con le scuole private di danza, che identificano per lo più i licei coreutici quali entità concorrenti. In questi anni è stata attivata un'unica sperimentazione di scuola media ad indirizzo coreutico, presso il Liceo coreutico "Vittorio Emanuele II" di Arezzo.

Anche la formulazione di questa proposta, tuttavia, non è accompagnata dal minimo cenno a forme di sostegno finanziario per i necessari interventi strutturali, neanche in riferimento alla realizzazione e all'allestimento delle imprescindibili aule di danza, oltre che di spazi adeguati alla pubblica esibizione.

Art. 7 comma 1 lett. a) e b)

Viene prospettata la creazione di comitati tecnico scientifici, istituiti a livello regionale, dotati del compito di sovrintendere *"al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, al fine di allineare i requisiti in uscita e quelli in entrata delle diverse istituzioni formative nonché attuando una programmazione mirata che garantisca un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, anche rispetto alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio"*. L'istituzione presso gli uffici scolastici regionali di forme di coordinamento (come in parte avvenuto per iniziativa autonoma, ad esempio in Lombardia) potrebbe risultare molto utile, in funzione di una programmazione coerente e integrata delle scelte autorizzative nell'ambito dei sistemi formativi territoriali, di un effettivo raccordo tra le istituzioni scolastiche di cicli diversi, e tra queste e gli enti e le istituzioni culturali e musicali presenti sul territorio, oltre che di ogni altro tipo di problematica comportata dalla verticalizzazione dei curricula. In tali comitati, tuttavia, insieme ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche della filiera e delle istituzioni dell'AFAM, dovrebbero essere presenti, a nostro avviso, anche quelli delle università, degli ITS, di teatri e fondazioni musicali e coreutiche ..., a garanzia del fatto che l'operato dei comitati contempererà le istanze formative di tutti i soggetti interessati alla programmazione territoriale dell'offerta formativa nel settore delle arti performative, con conseguente valorizzazione dell'intera gamma delle finalità educative e orientative del sistema di istruzione pubblica.

Procedure per l'esercizio della delega

In relazione alle procedure di delega si sottolinea in sintesi quanto segue:

- la delega di cui al DDL si presenta in parziale e critica sovrapposizione con una delega precedente non ancora completamente attuata (cfr. D.Lgs. n. 60/2017, art. 12 e 13), ciò che pone in evidenza, tra l'altro, l'oggettiva difficoltà a completare in tempi consoni, una volta avviati, processi di riforma quali quelli in discorso;
- la messa in campo di una nuova proposta di riordino della filiera formativa musicale e coreutica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, dunque, dovrebbe tener conto delle peculiarità dell'attuale legislatura e della effettiva possibilità di portare a termine un processo tanto complesso;
- la necessità di riequilibrare il rapporto tra i licei musicali e le istituzioni dell'AFAM, specie alla luce dell'obiettivo dichiarato del DDL di renderlo più funzionale alla prosecuzione degli studi musicali nei percorsi di studio superiori, dovrebbe indurre a evitare che le prerogative riconosciute ai conservatori in ambito non accademico finiscano per fiaccare la vitalità dei percorsi liceali, che hanno sin qui dimostrato notevoli potenzialità;
- in tema di ripensamento e riorganizzazione dell'offerta formativa dei licei musicali andrebbe tenuto presente che la normativa vigente già prevede la possibilità di introdurre insegnamenti, curvature e personalizzazioni del curriculum, con rimodulazione del *Piano degli studi* previsto dal D.P.R. n. 89/2010-Allegato E, ampiamente già sfruttata, peraltro, da numerosi licei musicali, sulla base delle risorse e delle competenze professionali concretamente disponibili;
- le soluzioni prospettate dal DDL, per risultare adeguatamente sostenute, dovrebbero comportare, come effettivamente sembrerebbe previsto (art. 6 comma 1 lett. d), il reclutamento di docenti altamente qualificati e l'aggiornamento delle classi di concorso; e tuttavia al contempo dovrebbero escludere il rischio di mettere in discussione la titolarità dei docenti a tempo indeterminato attualmente in organico (si tornerà su tale incongruenza più oltre);
- nel caso del primo ciclo, in particolare, il DDL sembrerebbe postulare l'introduzione della figura giuridica del docente di musica e/o di strumento per la scuola primaria, da incardinare forse in una specifica classe di concorso, con previsione di specifici percorsi di formazione iniziale e in servizio, anche nell'ambito delle scienze della formazione, in grado di assicurare a tali figure le imprescindibili competenze didattiche, psicopedagogiche e musicali. E' doveroso segnalare, tuttavia, che dare corretta attuazione a tale previsione comporta che sia affrontata e risolta un'evidente criticità: se da un lato, infatti, è vero che l'educazione musicale nella scuola primaria, così come impartita finora, risulta nella maggior parte dei casi inadeguata o poco adeguata, e se è vero, altresì, che i corsi di strumento a partire dal 3° anno, previsti dall'art. 3 comma 1 lett. a) del DDL, non possono certo essere affidati ai docenti titolari su posto comune, è vero anche che occorre considerare attentamente il vigente assetto giuridico degli insegnamenti nel grado primario, tutelandolo dai rischi comportati dall'introduzione di elementi di "secondarizzazione" tali da porre in discussione i principi ordinamentali fondanti.

2) Articolazione e sostegno all'attuazione dei percorsi formativi

(Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6)

Relativamente all'articolazione e al sostegno all'attuazione dei percorsi formativi previsti, va rilevata la necessità che il DDL garantisca una visione unitaria del sistema formativo e che la dimensione orientativa e d'indirizzo sia interpretata sempre e comunque nel quadro di un'educazione musicale curricolare complessiva e garantita a tutti gli studenti.

Si pongono di seguito in evidenza i nodi relativi ai diversi gradi d'istruzione.

Scuola Primaria (art. 2 e 3 e rispettivi commi)

L'art. 2 del DDL propone la possibilità di attivare nella scuola primaria il *"tempo musica"* o il *"tempo pieno delle arti"*, un'opportunità di grande interesse, ma che andrebbe garantita a tutti e non demandata alla capacità propositiva, progettuale e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche e delle famiglie, ovvero al bacino di utenza delle scuole presenti nei diversi contesti territoriali e socio-economici.

Il tempo musica e quello delle arti o della danza, andrebbero inoltre declinati con più chiarezza nelle loro dimensioni di orientamento allo sviluppo della capacità di creare e di realizzare pratiche ed esperienze collettive quali l'ascolto condiviso, la musica d'insieme, il canto corale, i gruppi danza, le rappresentazioni teatrali e qualsiasi altra attività capace di stimolare la conoscenza e l'interazione tra i diversi linguaggi artistici ed espressivi.

In questo quadro, naturalmente, andrebbe garantita altresì la possibilità di individuazione precoce, di accompagnamento e di valorizzazione delle potenziali eccellenze, queste sì da orientare allo studio dello strumento. Con riferimento all'art. 3 del DDL, infatti, la scelta di indicare quale pratica privilegiata per uno studente della scuola primaria lo studio di uno strumento a partire dal terzo anno appare astratta, anche perché niente affatto sostenuta in termini di risorse finanziarie (si pensa sia alle risorse economiche necessarie all'impiego di docenti di strumento, sia alla predisposizione di spazi dedicati e insonorizzati, sia, infine, all'accesso a strumenti e sussidi adeguati). Inoltre: l'attenzione posta prevalentemente sullo studio individuale dello strumento a discapito delle attività collettive volte all'educazione musicale in senso generale (ear-training, pratica vocale e strumentale d'insieme ecc.) e funzionali alla costruzione progressiva delle competenze, sembra incentrata su un'idea di apprendimento e di insegnamento della musica focalizzata più sul docente che sull'alunno, un alunno, non va dimenticato, che vive il suo primo approccio all'esperienza musicale e al suo potenziale educativo e formativo.

Si segnala inoltre, a riguardo, che la scelta di non impartire, prevalentemente e in tutti i casi, insegnamenti individuali si configurerebbe come assai più economica, oltre che di più semplice gestione da parte delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (si pensa in particolare ai vincoli posti dagli spazi effettivamente disponibili e alla possibilità, per le singole istituzioni scolastiche, di supportare un assetto tanto complesso dal punto di vista organizzativo e gestionale quale quello comportato dalla convivenza, negli spazi dati, di lezioni individuali di musica).

Si ricorda, infine, che il quadro di realtà su cui il DDL intende intervenire è problematico: nella scuola primaria *Musica*, pur prevista dalle *Indicazioni Nazionali*, nella maggior parte dei casi, come già posto in evidenza, non è e non può essere interpretata con adeguata efficacia, sia per una carenza di competenze didattico-musicali negli organici dati - ciò che rinvia alle considerazioni più sopra esposte - che per carenze di tipo strutturale, organizzativo e strumentale; anche in questo caso, insomma, un nodo cruciale è costituito dalle risorse economiche che si intendono investire sulle

misure di riforma: se l'intento del legislatore è quello di promuovere l'approccio al maggior numero possibile di strumenti fin dalla scuola primaria, come pare evidente, come è possibile pensare che le singole istituzioni scolastiche si attrezzino, con le attuali dotazioni finanziarie ordinarie, non solo con chitarre e flauti dolci, ma pure con fagotti, oboi, violoncelli, arpe e pianoforti?

Scuola secondaria di primo grado (art. 2 e 4 e rispettivi commi)

Nella secondaria di primo grado è importante che la disciplina *Educazione musicale* continui a svolgere la funzione di formazione di carattere generale, quella di una più approfondita conoscenza delle trasformazioni in atto nell'universo musicale, oltre che di realizzazione di interventi e progetti multiattoriali di orientamento in relazione all'offerta formativa collegata alla specifica filiera musicale.

Quanto invece alle SMIM, queste andrebbero correttamente ripensate e riorganizzate in maniera più coerente e integrata nel contesto della filiera formativa musicale, con particolare riferimento al numero e alla varietà degli strumenti impartiti.

Nel 2018-19 in tutto il Paese le SMIM attive erano 1.802 (di cui due scuole medie annesse a Conservatori) e gli studenti complessivamente iscritti ammontavano a 125.911 (43.711 in classe prima, 41.614 in seconda e 40.586 in terza). Nei dati rilevati, riguardanti 1.762 delle SMIM attivate, risulta inoltre indicato lo strumento studiato da ognuno dei 117.933 studenti presenti, e più precisamente: 31.208 studenti hanno studiato chitarra, 28.094 pianoforte, 15.083 violino, 14.692 flauto, 10.355 clarinetto, 6.441 percussioni, 3.988 tromba, 2.688 violoncello, 2.597 sassofono, 1.128 oboe, 676 corno, 541 fisarmonica, 260 fagotto, 19 euphonium, 1 trombone. Le orchestre attivate sono risultate invece essere solo 62.

Nello stesso anno scolastico, ancora, il numero di strumenti impartiti nelle diverse SMIM è risultato essere normalmente pari a quattro, come previsto dal quadro ordinamentale; in molte realtà, tuttavia, ne risultavano impartiti tre o due, quando non addirittura, uno solo (dati Ufficio statistico del Ministero dell'Istruzione).

A distanza di due anni il quadro complessivo non dovrebbe risultare molto diverso.

Il dato sconcertante, in un'ottica di filiera, è il seguente: la percentuale di iscritti ai licei musicali provenienti dalle SMIM risulta essere assai modesta, se non altro a fronte dell'elevato numero di scuole in cui l'indirizzo musicale è attivo; a riguardo non è inutile ricordare che il D.P.R. n. 89/2010, che ha istituito i licei musicali, pone fra gli obiettivi del nuovo indirizzo liceale, quello di assicurare "la continuità di percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale" del 1° ciclo di istruzione; ma anche che l'Allegato tecnico al D.M. del 6 agosto 1999, che ha ricondotto a ordinamento i corsi sperimentali a indirizzo musicale della scuola media, precisa che "il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle eccellenze" e assegna alle SMIM, nell'ambito delle rispettive autonomie, il compito di assicurare "esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi".

Le ragioni di un tale stato di cose sono varie e complesse; fra le altre: un certo perdurante grado di autoreferenzialità dei progetti formativi delle SMIM (comprensibile – ma ormai non più giustificabile – se solo si considera che per almeno tre decenni, se si tiene conto anche della fase sperimentale 1975-1999, le SMIM hanno operato in totale assenza di segmenti di formazione musicale collocati a monte e a valle della scuola secondaria di 1° grado); la tendenza della maggior parte delle SMIM, nell'attuare le indicazioni dell'Allegato tecnico al D.M. 06.08.1999, ad esaltare, nei rispettivi progetti pedagogico-didattici, le finalità generali e trasversali della formazione musicale e la dimensione ludica e sociale della musica, a discapito dell'insegnamento della teoria musicale e della pratica volta alla costruzione delle competenze di cultura musicale di base (tra l'altro previste come

requisito nella prova di ammissione al liceo musicale dal D.M. n. 382/201, Tabella C), oltre che della valorizzazione delle eccellenze strumentali, compiti progressivamente percepiti come non rientranti nella “mission” formativa delle SMIM; le resistenze di una mentalità dura a morire, secondo la quale “chi vuole proseguire gli studi musicali”, perché dimostra inclinazione, deve rivolgersi ai conservatori, scegliendo come “da tradizione” la frequenza contestuale del liceo classico o del liceo scientifico e non quella del liceo musicale; una certa diffidenza, mai venuta del tutto meno, da parte dei docenti delle discipline musicali delle SMIM, verso i licei musicali, avvertiti come alternativi a un “sistema” non formale della formazione musicale (scuole di musica della bande, accademie private, scuole civiche ecc.), consolidatosi nel tempo quale canale propedeutico all’accesso alle istituzioni dell’AFAM.

Quelli appena illustrati sono gli autentici problemi della filiera musicale, mai realmente realizzata, ed è a partire da questo quadro - che il testo del DDL sembra aver poco presente - piuttosto che da ricostruzioni e proposte discutibili, che bisognerebbe ipotizzare l’impostazione di un progetto di riforma davvero efficace.

Sempre nell’art. 4 si fa riferimento alla ridefinizione delle attività e dei programmi delle SMIM in modo che “risultino allineati alle prove di ammissione al primo anno del liceo musicale”: si tratta di un intento di complessa realizzazione, sia perché l’azione riformatrice impiega molto tempo a modificare le prassi e le mentalità invalse, sia perché l’allineamento in discorso può dare esiti soltanto se accompagnato dalla moltiplicazione e diversificazione delle specialità strumentali impartite nelle SMIM (può giovare richiamare l’attenzione sul fatto che la limitazione a quattro strumenti per ciascuna sezione di SMIM è determinato sostanzialmente dalla comprensibile necessità di contenere i costi a carico dell’Amministrazione e che la polarizzazione delle SMIM su pochi strumenti dipende, fra le altre cose, sia dalle scelte spesso stereotipe delle famiglie, sia dal costo di determinati strumenti: il che propone nuovamente all’attenzione del legislatore la necessità che una reale volontà di innovazione, nel settore della formazione musicale, si accompagni a significativi investimenti economici).

Il raccordo SMIM – licei musicali, ad ogni buon conto, è già ampiamente previsto, almeno per gli strumenti impartiti nel 1° ciclo, dal D.M. n. 382/2018 e relativi allegati.

Quanto invece alla previsione di “potenziare, nelle sezioni a indirizzo musicale, la conoscenza della teoria musicale, la lettura ritmica e melodica, l’educazione dell’orecchio e i cenni di armonia e analisi musicale, utilizzando le due ore curriculari di musica” (art. 4, comma 1, lett. b) questa legittima richiesta va contemperata con le acquisizioni pedagogico-didattiche degli ultimi decenni, che hanno ampliato la prospettiva esclusivamente “conservatoriale” degli studi musicali; va posto in evidenza, in ogni caso, che prevedere l’approccio all’armonia e all’analisi fin dalla scuola secondaria di 1° grado rende assolutamente necessario il ripensamento radicale della didattica della musica, anche in relazione a quanto previsto dalle *Indicazioni nazionali* per la disciplina liceale *Teoria, analisi e composizione*.

Scuola secondaria di secondo grado (art. 6 e 8 e rispettivi commi)

L’art. 6 pone al centro quello che appare essere un obiettivo primario del DDL: l’inserimento del jazz nei licei musicali. La lettera del testo, tuttavia, non chiarisce se s’intenda affiancare l’offerta formativa jazz a quella “classica” o, piuttosto, ritagliare spazio a tale nuova offerta formativa entro i numeri dati (sezioni, classi, organici) di quella attualmente erogata.

Prima di entrare nel merito della questione e al fine di valutare realisticamente l’impatto di determinate previsioni di riforma sulla spesa pubblica, può essere di grande utilità considerare gli

oneri per l'Amministrazione comportati da una sezione di liceo musicale a confronto, ad esempio, di una sezione di liceo scientifico:

	Liceo musicale			Liceo scientifico
	Totale ore sett. area comune	Totale ore sett. <i>Esecuzione e interpretazione</i>	Totale ore sett. <i>Laboratorio di musica insieme (4 sottosezioni)</i>	Totale ore sett.
Classe 1 25 alunni	27	75	8	27
Classe 2 25 alunni	27	75	8	27
Classe 3 20 alunni	27	40	12	30
Classe 4 20 alunni	27	40	12	30
Classe 5 20 alunni	27	40	12	30
		270	53	
Totali parziali	135	323		
totali	458			144

Detto altrimenti: in una sezione di liceo musicale con un numero di studenti compreso fra 25 e 20 il monte ore necessario alle discipline *Esecuzione e interpretazione* e *Laboratorio di musica di insieme*, impartite individualmente la prima e per ensemble di dimensioni variabili la seconda, ammonta a 323, con costo complessivo pari a quello di oltre 10 classi di liceo scientifico del secondo biennio (30 ore settimanali) e di ben 12 classi del primo biennio (27 ore settimanali); una sezione di liceo musicale, inoltre, costa all'Amministrazione il triplo di una sezione di liceo scientifico.

L'incidenza dei licei musicali sugli organici provinciali, insomma, è decisamente significativa e il costo complessivo di ogni sezione di tale indirizzo va tenuto ben presente.

Se il DDL intende affiancare l'offerta formativa jazz a quella "classica", l'impianto del liceo musicale dovrebbe prevedere, nelle scuole interessate, l'attivazione di un'ulteriore sezione a partire dal primo anno di corso, con un numero minimo di studenti iscritti rispettoso delle norme generali vigenti in tema di formazione di nuove classi; in tal modo non determinerebbe esuberi tra i docenti già in organico, bensì la costituzione di nuove cattedre "jazz", che andrebbero ad aggiungersi a quelle esistenti. Ma non è questa la prospettiva sostenuta dal testo; è vero che l'art. 6 comma 1 lett. d) fa esplicito riferimento ai "diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente a indirizzo jazz e alle relative classi di concorso"; ma lo stesso articolo, stesso comma, lettera immediatamente seguente, prescrive al contempo al destinatario delle delega la "previsione che i percorsi di cui alla lettera c) [ovvero i percorsi jazz] possano essere attivati esclusivamente nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale". Si tratta di una formulazione del tutto contraddittoria, che propone vincoli tra loro incompatibili: se si osserva la prescrizione dell'"innovazione a organici invariati", ovvero senza nuovi oneri per l'Amministrazione, lo spazio da destinare ai percorsi jazz non può che essere sottratto a quello classico: per ogni cattedra aggiuntiva di pianoforte jazz, per intendersi, deve venir meno una cattedra di pianoforte classico; ma in tal caso si contravviene all'altra prescrizione, quella di non determinare, per effetto dell'introduzione dei percorsi jazz, docenti soprannumerari e perdenti posto. Non è dato comprendere tale mistero, ovvero come s'intenda conciliare ciò che si presenta a tutti gli effetti come inconciliabile.

Il problema non si risolve nemmeno ipotizzando l'attivazione di classi articolate a partire dal primo anno: tale soluzione, infatti, oltre a determinare nell'arco del quinquennio pesanti guasti sull'assetto organizzativo e didattico dei licei musicali, specie di quelli cui è autorizzata una sola sezione (nell'a.s. 2015/16 gli istituti in tale condizione costituivano l'85% del totale!)², provocherebbe comunque la progressiva significativa riduzione della quota di organico attualmente composta da docenti di strumento classico, generando un elevato numero di docenti sovrannumerari e dunque perdenti posto.

Che la riforma prospettata dal Disegno di legge sia tendenzialmente a costo zero è in ogni caso confermato dall'art. 8 comma 3, che recita: *“Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei suddetti pareri”*; al comma 4 dello stesso articolo si legge inoltre che *“dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Art. 6 comma 1 lett. a) e b)

Alla lettera a) si propone la ridefinizione di non meglio precisate *“indicazioni programmatiche”* e il loro *“allineamento ai fini delle prove di ammissione al corso di laurea di primo livello delle istituzioni AFAM”*. Va qui ribadito ciò che è già stato sottolineato più sopra, ovvero che se è vero che il liceo musicale non può non darsi traguardi formativi che pongano gli studenti diplomati nella condizione di poter accedere senza debiti alla formazione accademica³, è vero anche che tale liceo, per quanto dotato di peculiari connotazioni specialistiche, non ha finalità professionalizzanti e deve preparare, come qualunque altro liceo⁴, all'accesso a qualunque settore della formazione superiore: istituzioni dell'AFAM, certamente, ma anche università, ITS ecc.⁵ La formulazione dell'art. 6 lett. a) pare invece voler forzare le finalità della formazione liceale musicale esclusivamente alle esigenze di quella accademica.

La lettera b) indica quale *“requisito indispensabile per l'accesso al Liceo musicale, il superamento di una prova di verifica che attesti, oltre alle competenze strumentali, la conoscenza della teoria musicale, di almeno due chiavi musicali e dei rudimenti dell'armonia musicale”*; a tale proposito va richiamata l'attenzione sul fatto che *“i requisiti teorici e di cultura musicale di base e i repertori di riferimento per il primo strumento per l'ammissione al primo anno del liceo musicale”* sono già stabiliti dal D.M. n. 382/2018; quanto al possesso della conoscenza *“di almeno due chiavi e dei*

² Nell'a.s. 2015/16 i licei musicali ammontavano a 137 e solo 21 di questi potevano contare su più di una sezione (cfr. G. Spinelli, *Attori, collaborazioni, reti*, in MIUR, *I Licei (...). Rapporto 2016*, cit., p. 63 e sgg.; 73 e sgg.); il numero complessivo dei licei musicali funzionanti è attualmente attestato intorno a 150.

³ A tale proposito è doveroso attirare l'attenzione sul fatto che i licei musicali assolvono già in termini più che soddisfacenti a tale mandato, se è vero che nel 2015, anno del primo esame di Stato per gli indirizzi di nuovo ordinamento, il 60,4% dei candidati diplomati risulta aver proseguito gli studi negli istituti superiori di studi musicali (P. Troncon, *Orientamento in uscita degli studenti: Conservatori e Istituti superiori di Studi Musicali*, in MIUR, *I Licei (...). Rapporto 2016*, cit., p. 304).

⁴ Che i licei musicali assolvano efficacemente a tale compito è ben dimostrato dagli esiti della sessione 2015 dell'esame di Stato, nella quale, a livello nazionale, si attestarono al secondo posto, subito dietro i licei classici, per valori medi della somma dei punteggi attribuiti nelle tre prove scritte (cfr. G. Spinelli, *Esame di Stato: organizzazione ed esiti*, in MIUR, *I Licei (...). Rapporto 2016*, cit., p. 253-287).

⁵ Cfr. a tale riguardo L. Aversano, *Orientamento in uscita degli studenti: Università*, in MIUR, *I Licei (...). Rapporto 2016*, cit., p. 289-301.

rudimenti dell'armonia musicale", si osserva che non è affatto chiara la *ratio* dell'accostamento di una competenza di base come quella relativa alla decodifica del codice notazionale musicale ("*almeno due chiavi*") con competenze relative all'armonia, per il cui apprendimento sia teorico che pratico - se pur nei rudimenti - sono necessarie conoscenze e abilità ben più ampie e articolate, che richiederebbero una profonda modifica di obiettivi e prassi delle SMIM, i cui esiti potrebbero essere apprezzati soltanto a distanza di alcuni anni.

Art. 6 comma 1 lett. c)

La lettera c) dell'art. 5 comma 1 stabilisce "*l'individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, prevedendo che:*

- 1) per il primo biennio, la scelta del primo strumento sia effettuata fra gli strumenti classici e la scelta del secondo strumento sia effettuata fra gli strumenti jazz;*
- 2) per il secondo biennio, la scelta del primo strumento sia effettuata fra gli strumenti jazz e la scelta del secondo strumento sia effettuata fra gli strumenti classico jazz;*
- 3) per l'ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dello strumento jazz".*

A parte il fatto che pare improprio l'impiego dell'espressione "strumenti jazz" e che sarebbe dunque preferibile parlare di "genere" o "repertorio" jazz, tali indicazioni risultano, da un punto di vista strettamente didattico, tra le più contestabili: prevedere nel corso del quinquennio lo studio contestuale e parallelo di strumento/genere jazz e strumento/genere classico, con inversione progressiva di 1^a e 2^a strumento nel corso del quinquennio, in una fase del percorso di studi in cui si determinano la formazione e il consolidamento graduale delle competenze musicali di base, appare come un vero e proprio controsenso didattico, capace di generare nel discente autentico disorientamento e nella sua formazione serie lacune.

Più in generale, la prospettiva di una commistione fra strumenti/generi, ovvero di una sotto articolazione dell'offerta formativa dei licei in indirizzi basati sui generi musicali, pone problemi per almeno due ragioni di ordine didattico e culturale:

- 1) la consolidata tradizione didattica maturata in Italia nel campo della musica jazz ha visto nascere alcune specifiche cattedre nei Conservatori italiani già a partire dalla fine degli anni '60, ma in modo del tutto avulso da specializzazioni strumentali di sorta; ed è anche grazie a una tale impostazione trasversale che generazioni di jazzisti hanno potuto maturare personali declinazioni sintattico-grammaticali in variegate forme espressive di stampo jazzistico;
- 2) in quanto pratica musicale "audio-tattile", il jazz (come altri generi musicali) si è per lo più discostato da un approccio "accademico", che ora si vorrebbe invece porre addirittura "a sistema" sin dalla formazione liceale. Così facendo se ne snaturerebbe il portato sociale, riducendo una forma d'espressione musicale a mera tecnica strumentale oggetto di apprendimento.

Può essere utile richiamare, ancora, il fatto che nei conservatori i corsi di jazz sono sempre stati rigorosamente separati da quelli "classici", oltre che previsti prevalentemente nella fase accademica della formazione, evidentemente per buone e fondate ragioni.

Tornando alla lettera del DDL, non è chiaro se lo "strumento" cui si fa riferimento nell'art. 6 comma 1 lett. c) sia sempre lo stesso, nelle diverse declinazioni di genere (ad esempio 1^a strumento pianoforte classico e 2^a strumento pianoforte jazz), o se si contempli anche l'abbinamento fra strumenti diversi (ad esempio 1^a strumento pianoforte classico e 2^a strumento tromba jazz). Se è vera la prima ipotesi, come effettivamente pare, occorre attirare l'attenzione sul fatto che le *Indicazioni nazionali* per i licei musicali, di cui al D.M. n. 211/2010, prescrivono chiaramente lo studio contestuale di due strumenti diversi, monodico l'uno e polifonico l'altro, e non quello di due generi o repertori del medesimo strumento. Se fosse vera la seconda ipotesi, del resto, toccherebbe

segnalare che nell'attuale assetto curricolare del liceo musicale lo studente si presenta all'esame di Stato (la cui formula prevede che l'esecuzione con il 1^a strumento sia oggetto della 2^a parte della 2^a prova scritta) dopo 5 anni di studio del 1^a strumento, mentre nell'ipotetico assetto curricolare riformato dall'art. 6 del DDL lo studente che si fosse avvalso delle misure previste a favore del jazz sarebbe costretto a presentarsi all'esame dopo soli tre anni di studio del 1^a strumento.

In estrema sintesi, pertanto: l'analisi dettagliata dell'art. 6 sembra prospettare l'inserimento dei "percorsi formativi a indirizzo jazzistico" (comma 1 lett. c) nei licei musicali senza che siano previsti l'attivazione e il finanziamento di sezioni musicali aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, bensì prevedendone l'integrazione all'interno delle esistenti sezioni a indirizzo classico, presumibilmente mediante la creazione di classi articolate classico-jazz già a partire dal primo anno di corso: si ritiene di aver posto in debita evidenza, con quanto sin qui esposto, la netta contrarietà del sistema dei licei musicali a tale prospettiva.

3) Previsione di finanziamenti per adeguamenti strutturali e per l'accesso a spazi, strumenti, sussidi, a sostegno della riorganizzazione della filiera musicale e delle attività formative proposte

E' già stato rilevato, ma giova ribadirlo: nel DDL mancano riferimenti alla dimensione strutturale e alla presenza di strumenti adeguati a garantire la pratica musicale, coreutica e del resto delle arti performative.

La presenza della musica, della danza e delle altre arti performative nel primo ciclo di istruzione non può infatti in alcun modo prescindere dalla possibilità per le istituzioni scolastiche attuatrici di poter accedere ad ambienti di apprendimento dedicati e a strumenti e sussidi necessari all'espressione creativa nei diversi ambiti.

Il DDL dovrà pertanto garantire la possibilità di accesso a risorse finanziarie chiaramente individuate e destinate ai seguenti fini: adeguamento strutturale, aule di musica insonorizzate, presenza di strumenti musicali, sussidi e attrezzature, presenza di dispositivi multimediali, allestimento di aule di danza, allestimento di spazi per la pubblica esibizione, ecc.

Conclusioni

Le rilevanti riserve sin qui sollevate circa gli interventi normativi a carico dei licei musicali ipotizzati dal DDL non significano che a distanza di più di un decennio dalla loro istituzione - preceduto in diverse realtà da almeno un altro decennio di esperienze sperimentali - non vi sia margine per una riflessione sull'attuale assetto dell'offerta formativa dei licei musicali stessi, che apra a un percorso - fondato, condiviso e sostenuto dalla prospettiva di adeguati investimenti di risorse - di ripensamento, riprogettazione ed eventuale ampliamento, che potrebbe prevedere:

- a) l'integrazione di percorsi collegati alle diverse arti performative laddove la sezione musicale sia stata attivata all'interno di un liceo artistico unitamente a una sezione coreutica; gli interventi in questione potrebbero essere realizzati anche attraverso la flessibilità del curricolo prevista in regime di autonomia delle istituzioni scolastiche e lo sviluppo di una progettazione

multidisciplinare e interdipartimentale di percorsi didattici, pratiche e prodotti creativi multimediali che combini armonicamente le diverse dimensioni e potenzialità creative ed espressive delle diverse arti performative;

- b) l'attivazione, a partire dal terzo anno, di nuove curvature curricolari in coerenza con i bisogni formativi specifici e speciali degli studenti e con le trasformazioni, le innovazioni e le declinazioni dell'universo musicale nella nostra epoca; a tale riguardo non si può non osservare – ed è un rilievo culturalmente importante - che il DDL, per quanto attiene i licei musicali, si preoccupa esclusivamente del jazz, anche a discapito della formazione classica, trascurando del tutto le altre forme di espressione musicale.

In entrambi i casi si tratta di ipotesi la cui attuazione dovrebbe fondarsi più sui margini di autonomia e flessibilità già consentiti dalla normativa vigente piuttosto che sull'introduzione di nuovi percorsi/indirizzi, che rischiano, come già evidenziato, di ingessare o incrinare l'impianto organizzativo attuale. Si fa riferimento in particolare:

- 1) alla possibilità prevista dal D.P.R. n. 275/1999 di attuare nuovi modelli didattici (art. 4), organizzativi (art. 5) e di ricerca (art. 6);
- 2) alla possibilità di utilizzare le quote di autonomia previste dal D.P.R. n. 89/2010, art. 10, che consentono alle istituzioni scolastiche di modificare il *Piano degli studi* (D.P.R. n. 89/2010, Allegato E), diminuendo e incrementando il monte ore annuale delle discipline previste, ma anche introducendone di nuove;
- 3) l'utilizzo dell'organico potenziato ai sensi della legge 107/2015.

In questa fase, pertanto, a 11 anni dalla loro attuazione, nei licei musicali l'indirizzo classico, già solidamente affermato, potrebbe essere affiancato da nuove curvature curricolari, da progettare a partire da un disegno di legge organico e dall'individuazione di risorse economiche certe e accessibili. La rivisitazione/integrazione del percorso di studi dell'liceo musicale potrebbe avvenire, in prima attuazione, nei soli licei con almeno due sezioni musicali e presenti in contesti con un rilevante bacino d'utenza, con l'attivazione a partire dal secondo biennio (classe 3^a) di una o più curvature curricolari; l'innovazione potrebbe muovere a cominciare dai molti licei musicali che già realizzano autonomamente queste esperienze formative, potendo contare su docenti dotati dei titoli e delle competenze necessarie, su reti territoriali verticali e orizzontali integrate, su risorse strutturali e finanziarie in grado di supportarle, su un congruo numero di studenti e un bacino di utenza sufficientemente ampio.

Le curvature curricolari attivabili potrebbero riguardare uno o più ambiti di intervento, con particolare riferimento a quelli di seguito illustrati in sintesi.

Ambito Tecnologico

con percorsi di studio dedicati:

1. alle nuove dimensioni creative, produttive, commerciali, professionali collegate all'universo della musica digitale;
2. alla conoscenza e al possibile impiego delle tecnologie del suono a sostegno della transizione ecologica e della tutela ambientale con particolare riferimento alla produzione di suoni per

il paesaggio sonoro prossimo venturo (per veicoli elettrici, per l'universo urbano, per la domotica, per le interfacce uomo macchina, per le architetture son et lumiere, per la "sonificazione" in funzione creativa e del monitoraggio ambientale dei territori, ecc.)

La curvatura sarebbe strutturalmente funzionale allo sviluppo delle competenze chiave per l'accesso a corsi triennali di ingegneria del suono, tecnologie musicali per il suono e l'immagine, di musica elettronica ecc. nelle università, nelle istituzioni dell'AFAM e nel sistema della formazione professionale pubblica e privata.

Ambito Jazz e Popular Music

con percorsi di studio dedicati:

1. alla musica jazz, popular e alle culture musicali emergenti nella scena musicale nazionale e internazionale;
2. alla produzione autoriale di testi e musica dentro la significativa e composita tradizione italiana (già al centro della ricerca e dell'interesse di moltissimi studenti dei licei musicali).

La curvatura sarebbe strutturalmente funzionale all'acquisizione delle competenze chiave per l'accesso ai corsi di composizione dell'AFAM e ai corsi di laurea DAMS presso le Università.

Ambito Umanistico/musicologico/didattico

con percorsi di studio dedicati allo sviluppo delle conoscenze di base nel campo della ricerca musicologica, della biblioteconomia musicale, dell'etnomusicologia, della filosofia della musica e della didattica musicale.

La curvatura sarebbe strutturalmente funzionale all'acquisizione delle competenze chiave per l'accesso ai corsi a carattere musicologico e didattico-musicale nelle università e nelle istituzioni dell'AFAM.

* * *

In conclusione: l'art. 6 del DDL n. 2020, per come impostato, più che ampliare e arricchire l'offerta formativa rendendola innovativa, sostenibile e coerente con le sfide poste anche in ambito musicale dall'innovazione tecnologica e culturale in atto, di fatto:

- a) forza l'omogeneità culturale, educativa e didattica del percorso attuale, aprendo ad una rivisitazione/affiancamento di indirizzo che riguarda in maniera totalmente incomprensibile e "astorica" esclusivamente la musica jazz;
- b) ignora la rivoluzione in atto nell'universo musicale con i possibili impieghi del suono in tutti gli ambiti culturali e produttivi e la conseguente necessità di ripensare la formazione musicale in una relazione costruttiva con le dinamiche sociali e culturali emergenti oltre che con gli interessi e la effettiva dimensione cognitiva e conoscitiva degli studenti in formazione nel XXI sec.;
- c) sovrappone il percorso di formazione classica a quello jazz creando una commistione ibrida e didatticamente improduttiva nell'identità musicale e strumentistica dello studente, con ricadute negative sia sulla formazione musicale liceale che sul futuro professionale dello studente;

- d) finisce per di più per scardinare progressivamente e inesorabilmente il processo di stabilizzazione nei licei, peraltro ancora inconcluso, dei docenti delle discipline di indirizzo, con particolare ma non esclusivo riferimento a *Esecuzione e interpretazione*.

* * *

25 maggio 2021

il testo presentato alla Commissione VII del Senato della Repubblica è frutto del lavoro e del confronto all'interno della Cabina di Regia della Rete dei LMC e dell'interazione con docenti esperti e con dirigenti dei Licei Musicali Italiani che hanno partecipato ad un apposito *focus group*.

Autori

Aluisi Tosolini – coordinatore della cabina di Regia dei LMC – dirigente Liceo Musicale Attilio Bertolucci di Parma

Giovanni Spinelli – componente cabina di Regia dei LMC – dirigente Liceo Musicale Veronica Gambarà di Brescia

Stefano Da Ros – componente cabina di Regia dei LMC – dirigente Liceo Musicale Guglielmo Marconi – Conegliano Veneto – TV

Francesco Di Peri – componente cabina di Regia dei LMC – coordinatore Liceo Musicale Regina Margherita – Palermo

Gemma Fiocchetta – componente cabina di Regia dei LMC

Cabina di Regia della rete dei LMC italiani

La rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici è stata istituita dal MIUR il 23 novembre 2011.

La attuale cabina di regia è stata nominata dal Direttore Generale DG Ordinamenti Scolastici del Ministero dell'Istruzione con Decreto n.1478 del 23.12.2015.

Scuola capofila della rete LMC – Liceo Attilio Bertolucci – Parma – prps05000e@istruzione.it

<https://www.liceimusicalecoreutici.org/>